

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 09.08.2010, n. 615:

**Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata –Determinazioni regionali -.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l'art. 3, lett. n) e l'art. 4 lett. g), relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

Visto il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 ed in particolare l'art. 62 – 2° comma – lett. a) e b) che ha soppresso il C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale pubblica) ed il suo Segretariato Generale;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 agosto 1994;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 5327 e n. 192, rispettivamente del 06/11/1995 e 10/02/1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

Considerato che:

- a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 la materia è stata trasferita alla Regione;
- con L.R. 3 marzo 1999, n° 11 la determinazione dei costi massimi dell'edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione - art. 47, punto d);
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 tale competenza è da ascrivere in capo all'esecutivo regionale;

- in questi ultimi anni si sono registrati significativi incrementi dei costi di costruzione dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e della manodopera, a recenti disposizioni normative che hanno reso obbligatori particolari requisiti degli alloggi in tema di sismicità, edilizia sostenibile, risparmio energetico e barriere architettoniche;

Ritenuto di dover adeguare i precedenti limiti di costo ai maggiori costi derivanti dalle nuove e sopraggiunte normative oltre che alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT per il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, che risultano della misura del 49% circa, a valere sui costi massimi, di cui alla Delibera Giunta regionale n. 5327 del 06/11/1995, dal giugno 1994 al giugno 2009;

Visto il parere espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.) nella seduta del 3.8.2010, allegato B);

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- di approvare i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale, così come definiti nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Il Dirigente del Servizio competente per materia è incaricato di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.

*Segue allegato*

**REGIONE ABRUZZO****ALLEGATO A****LIMITI MASSIMI DI COSTO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO REGIONALE.****EPIGRAFE****TITOLO I**

NUOVA EDIFICAZIONE.

**ART. 1 - Nuova edificazione****TITOLO II**

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.

**ART. 2 - Recupero primario.****ART. 3 - Recupero secondario.****ART. 4 - Recupero di edifici da acquisire.****TITOLO III**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

**ART. 5 - Manutenzione straordinaria.****TITOLO IV**

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI.

**ART. 6 - Determinazione delle superfici.****TITOLO V**

DEROGHE AI LIMITI MASSIMI DI COSTO.

**ART. 7 - Deroghe ai limiti massimi di costo.****TITOLO VI**

AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONE.

**ART. 8 - Ambito programmatico di applicazione.****TITOLO VII**

QUADRI TECNICO-ECONOMICI.

**ART. 9 - Quadri tecnico-economici.**

Documento numero 10  
ALLEGATO alla deliberazione n. 675 del 29 AGO 2010  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. *Barononi*)



TITOLO I  
**NUOVA EDIFICAZIONE.**  
**ART. 1**

Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore o utilizzato per quantificare l'ammontare della base d'asta, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è determinato in € 808,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come indicata nell'art. 6, oltre ai seguenti adeguamenti da normative sopraggiunte:

- a) Oneri aggiuntivi sicurezza lavori D.Lgs. 494/96, n.81/2008 e s.m.i. fino al .....5%
- b) Applicazione del d. lgs. 192/2005, del d. lgs. 311/2006 e s.m.i. In materia di rendimento energetico nell'edilizia fino al.....20%
- c) rispetto nuova normativa sismica (D.M. 01/02/2008 CIRCOLARE 2 febbraio 2008, n. 617) fino al.....7%

*Il C.B.N. e le eventuali maggiorazioni (lett. a, b, c, ), indipendentemente dal loro valore risultante, vanno comunque contenute entro il limite massimo di €.1.020,00, corrispondente al costo medio effettivo di una tipologia di edilizia residenziale standard.*

2) maggiorazioni sul differenziale di costo per particolari condizioni tecniche:

(Percentuali massime di maggiorazione del C.B.N.)

- a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di danni alla costruzione negli anni successivi all'ultimazione dello stesso e comunque entro il costo stesso della polizza .....+ 3%;
- b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione .....+ 7%;
- c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici .....+ 5%.

La determinazione delle modalità per il riconoscimento delle percentuali massime dei punti b) e c) sono subordinate a particolari relazioni fornite dall'esecutore degli interventi secondo le previsioni dei bandi regionali;

- d) Utilizzo di dispositivi antisismici (isolatori sismici ecc.).....3%
- e) Particolari condizioni di localizzazione.....3%

*Q*



- f) per tipologie edilizie con un numero dei piani dell'organismo abitativo uguale o inferiore a quattro, maggiorazione.....8%
- g) per un numero prevalente di alloggi con superficie utile non superiore a 65 mq. maggiorazione.....4%
- h) produzione fascicolo fabbricato D. Lgs. N.81 /2008 ..... 3%

**Il "CRN" COSTO A BASE D'APPALTO, (determinato dal C.B.N. come sopra articolato e dalle eventuali maggiorazioni di cui al punto 2)), indipendentemente dal loro valore risultante, è fissato nel limite massimo di € 1.180,00 .**

**3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:**

Percentuali massime di maggiorazione del C.R.N.

a) spese tecniche generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.) 15% con esclusione della maggiorazione prevista nel punto 2) lett. a); gli enti diversi dalle ATER ex I.A.C.P. dovranno riservare ulteriore aliquota dell'1% da destinare all'ATER ex I.A.C.P. competente per territorio, per la funzione di ordine tecnico contabile che svolge in loro favore per l'attuazione degli interventi;

b) prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche 3%;

c) accantonamento per imprevisti secondo normativa vigente (solo per interventi di edilizia sovvenzionata)

d) acquisizione area e urbanizzazioni, secondo la vigente normativa.

**4) Il "CTN" COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE, (determinato dal C.R.N. come sopra articolato e dalle eventuali maggiorazioni di cui al punto 3)), indipendentemente dal loro valore risultante, è fissato nel limite massimo di € 1.690,00, per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi dell'I.V.A. gravante, e corrisponde al costo totale medio effettivo di intervento di nuova edificazione di tipologia di edilizia residenziale standard.**

**Titolo II**

**RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.**

**Art. 2**

**Recupero primario.**

Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento

Q



statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

**1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.)** che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore o utilizzato per quantificare l'ammontare della base d'asta per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato in misura pari a 385,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), oltre ai seguenti adeguamenti da normative sopraggiunte;

a) Applicazione del d. lgs. 192/2005, del d. lgs. 311/2006 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia fino al.....8%

b) rispetto nuova normativa sismica (D.M. 01/02/2008 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617) fino al.....5%

**2) differenziale di costo connesso alla qualità aggluntiva dell'intervento**, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi sul C.B.P. secondo le percentuali massime di maggiorazione sotto indicate:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi all'ultimazione dello stesso 3% e comunque entro il costo stesso della polizza;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione 6%;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici 6%;

La determinazione delle modalità per il riconoscimento delle percentuali di cui ai punti b) e c) sono subordinate a particolari relazioni fornite dall'esecutore degli interventi secondo le previsioni dei bandi regionali;

**3) costi per condizioni tecniche aggiuntive**, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

Percentuali massime di maggiorazione del C.B.P.


a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 m e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2 5%;

b) per esigenze di demolizioni e di eliminazioni di superfetazioni 2%;

c) per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali 5%;

d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica 10%;

*R*



e) in presenza delle particolari situazioni che seguono:

- per consolidamenti particolarmente onerosi "sottofondazioni, iniezioni di cemento, metodo cucl e scuci" 10%

- per vincolo della Soprintendenza al BAAAS ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e s.m.i. ove previste prescrizioni particolari 5%;

**4) oneri complementari**, che comprendono i seguenti elementi, con le percentuali massime di maggiorazione del C.R.P. sotto indicate:

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.) 15%; con esclusione della maggiorazione prevista nel punto 2 lett. a); gli enti diversi dalle ATER ex I.A.C.P. dovranno riservare ulteriore aliquota dell'1% da destinare alle ATER ex I.A.C.P. competente per territorio per la funzione di ordine tecnico contabile che svolge in loro favore per l'attuazione degli interventi;

- rilievi e indagini preliminari 3%;

- accantonamento per imprevisti secondo normativa vigente (solo per interventi di edilizia sovvenzionata)

- ulteriori condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari per la realizzazione tecnica, saranno riconoscibili con specifico provvedimento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 695,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 1.043,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

---

### Art. 3

#### *Recupero secondario.*

Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

h



Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore o utilizzato per quantificare l'ammontare della base d'asta per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato in misura €. 254,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata dall'art. 6;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) dovute ai seguenti fattori:

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

percentuali massime di maggiorazione del C.B.S.

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2 4%;

b) per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali 5%;

c) in presenza di particolari situazioni;

- per vincolo ai sensi legge n. 1089 del 1939 e s.m.l., ove previste prescrizioni particolari 5%;

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

percentuale massima di maggiorazione del C.R.S.

- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.) 15 %; con esclusione della maggiorazione prevista nel punto 2 lett. a); gli enti diversi dalle ATER ex I.A.C.P. dovranno riservare ulteriore alliquota dell'1% da destinare alle ATER ex I.A.C.P. competente per territorio, per la funzione di ordine tecnico contabile che svolge in loro favore per l'attuazione degli interventi;

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 338,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 406,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi dell'I.V.A. gravante.



---

**Art. 4**  
**Recupero di edifici da acquisire.**

Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, il limite massimo di € 1.562,00, da incrementarsi dell'I.V.A. gravante.

Lo stesso limite di € 1.562,00 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

---

**Titolo III**  
**Manutenzione straordinaria.**

**Art. 5**

Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

- 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) non maggiore di € 269,00 per metro quadro di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6;
- 2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

percentuali massime di maggiorazione del C.B.M.

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,24%;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali 5%;

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi;

percentuali massime di maggiorazione del C.R.M.





- spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.) 15%; gli enti diversi dalle ATER ex I.A.C.P. dovranno riservare ulteriore aliquota dell'1% da destinare alle ATER ex I.A.C.P. competente per territorio, per la funzione di ordine tecnico-contabile che svolge in loro favore per l'attuazione degli interventi;

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 338,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in €. 389,00 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi dell'I.V.A. gravante.

#### Titolo IV

#### Determinazione delle superfici.

#### Art. 6

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello stato valgono le seguenti definizioni:

a) **superficie utile abitabile (Su)** - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sgoccioli di porte e finestre, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 5% della Su.

b) **superficie non residenziale (Snr)** - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta; non sono considerate Snr le superfici dei sottotetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a mt 2,40; la Snr del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale;

c) **superficie parcheggi (Sp)** - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensivi degli spazi di manovra.

Per gli interventi di nuova edificazione:



- la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

- la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.

Qualora il rispetto delle norme regolamentari di carattere comunale, dettate da esigenze tipologiche o comunque da altre esigenze normative, comporti la deroga delle condizioni di ammissibilità al finanziamento, tali norme devono essere opportunamente certificate dal Comune ed allegate al progetto;

- la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp).$$

**Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:**

- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

**Per gli interventi di recupero secondario:**

- la superficie complessiva è costituita dalle superfici utili abitabili aumentate del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

**Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione dell'edificio:**

- la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

---

## Titolo V

### Deroghe ai limiti massimi di costo.

#### Art. 7

Le facoltà di cui ai Titoli V e VII del *decreto ministeriale 5 agosto 1994* saranno esercitate ove se ne ravvisi la necessità se sufficientemente motivate.



---

**Titolo VI**

**Ambito programmatico di applicazione.**

**Art. 8**

Edilizia sovvenzionata e agevolata. Ai singoli interventi vanno applicati i limiti di costi vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo di localizzazione del finanziamento e di individuazione del soggetto attuatore, per i quali non sia stata definita l'aggiudicazione dei lavori ovvero non sia stato determinato l'inizio degli stessi.

---

**Titolo VII**

**Quadri tecnico-economici.**

**Art. 9**

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli all'uopo predisposti dalla Regione.



**(CH). Attività svolta: produzione mangimi per uso zootecnico. Codice IPPC: 6.4 b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

DI AGGIORNARE A SEGUITO DI  
MODIFICA NON SOSTANZIALE

(comma 1 - art. 29-nonies - D.Lgs. 152/06 e  
ss.mm.ii)

L'Autorizzazione integrata ambientale n. 198/132 del 30/06/11 rilasciata alla ditta Dell'Aventino srl, relativa all'impianto di produzione di mangimi per uso zootecnico sito in via SP Pedemontana n.8 del Comune di Fossacesia (CH).

Art. 2

Il presente provvedimento decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato .

*Omissis*

- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e all'art. 1 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE  
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE 26.10.2012, n. DC7/158:

**D.M. 5 agosto 1994 sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata – Determinazioni regionali - . Aggiornamento costi alla variazione dell'indice ISTAT -**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. "Norme per l'edilizia residenziale" ed in particolare l'art. 3, lett. "n" ed art. 4 lett. "g", relativi alla definizione periodica dei limiti massimi che le Regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

Visto il Decreto Ministeriale del 05 Agosto 1994;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 ed in particolare l'art. 62 comma 2° lettere "a" e "b", con cui è stato soppresso il C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) ed il suo Segretario Generale;

Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 6599, n. 5327 e n. 192, rispettivamente dell'08/09/1992, del 06/11/1995 e del 10/02/1999, aventi per oggetto le determinazioni regionali sui limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto

Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 la materia è stata trasferita alle Regioni;

- con la L.R. 3 marzo 1999 n° 11 la determinazione dei costi massimi dell'edilizia residenziale pubblica è ricompresa tra le funzioni riservate alla Regione – art. 47 punto “d”-;

Dato atto che con la deliberazione di G.R. n° 615 del 13.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010:

- sono stati approvati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;
- è stato incaricato il Dirigente del Servizio competente per materia, Servizio Edilizia Residenziale, di provvedere a definire con proprio atto i successivi adeguamenti dei costi in relazione alla variazione dell'indice ISTAT;

Accertato che, come pubblicato nella banca dati ufficiale dell' ISTAT consultabile presso il sito internet dello stesso Istituto, Serie Storiche Tab.1., la variazione percentuale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali riferita al Giugno 2012 risulta essere pari all'indice di + 7,70%;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per adeguare alla data del Giugno 2012 i precedenti limiti di costo alle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT , relative al costo di costruzione di un fabbricato residenziale secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70%, che trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto 1;

#### DETERMINA

Di stabilire, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 615 del 13.09.2010 - pubblicata sul B.U.R.A. n° 62 Ordinario del 24.09.2010 -, che i limiti massimi di costo per

gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale sono aggiornati alla data del Giugno 2012, sulla base delle variazioni percentuali intervenute e registrate dall'ISTAT così come pubblicate sul sito informatico dello stesso Istituto, secondo il valore pari alla percentuale complessiva del +7,70% , e trova applicazione ai “Costi base di realizzazione tecnica”.

Il predetto adeguamento trova applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Elio Iagnemma**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 23.10.2012, n. DH32/52:  
Artt. 43, 44 e 45 del Reg. CE 1198/2006 - Asse IV del P.O. FEP 2007/2013 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” – Approvazione Avvisi pubblici per la prima attuazione di interventi a regia regionale diretti a beneficiari pubblici nel territorio del GAC “Costa dei Trabocchi scari” e “Costa Blu”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito “regolamento FEP”) , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006, ed in particolare l'art. 38;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 16;

Considerato che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Ope-